

Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici

Ai sensi dell'art. 12 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni

INDICE GENERALE

Titolo I – Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Principi e finalità	pag. 2
Art. 2 - Oggetto	pag. 2
Art. 3 - Casi di esclusione dall'applicazione del regolamento	pag. 3
Art. 4 - Definizioni	pag. 3
Art. 5 - Settori di Intervento	pag. 4
Art. 6 - Soggetti beneficiari	pag. 6
Art. 7 - Soggetti esclusi dai benefici	pag. 6

Titolo II – Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici

Art. 8 - Erogazione dei benefici	pag. 7
Art. 9 - Criteri generali per la concessione di contributi e vantaggi economici	pag. 8
Art. 10 - Contributi ordinari	pag. 9
Art. 11 - Procedimento per l'erogazione di contributi ordinari	pag. 10
Art. 12 - Contributi straordinari	pag. 11
Art. 13 - Procedimento per l'erogazione di contributi straordinari	pag. 12
Art. 14 - Contributi eccezionali	pag. 12
Art. 15 - Concessione di altri vantaggi economici	pag. 13
Art. 16 - Obblighi dei soggetti beneficiari	pag. 13
Art. 17 – Decadenza	pag. 13

Titolo III – Controlli – Trasparenza e Norme finali

Art. 18 - Controlli e responsabilità	pag. 14
Art. 19 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	pag. 15
Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 15

Titolo I – Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Thiene, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, stabilito dall'art. 118 della Costituzione, ai sensi dell'art. 12 L. n. 241 del 7.8.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*”, in attuazione dei principi generali fissati dal proprio Statuto e nei limiti delle risorse previste a bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative e la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, culturali, sportive, turistiche, della tutela della salute e dell'ambiente, della valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque natura, a soggetti pubblici o privati in forma singola o aggregata a favore di progetti, interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominate tutte “*iniziative*”), nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, civile e culturale dei/le propri/e cittadini/e.

Disciplina nello specifico:

- a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in avanti denominati “*contributi*”);
- b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria e straordinaria.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate “benefici” all'interno del presente regolamento.

2. La concessione di contributi e vantaggi economici deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e fiscale.
3. Il Regolamento rinvia, per altre forme di contribuzione previste per legge, ad altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni, o da autonome disposizioni di servizio.

Art. 3 – Casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si rinvia a specifiche normative nazionali, regionali e comunali e/o a specifici regolamenti comunali di settore:
 - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per il perseguimento di un interesse comune;
 - c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;
 - d) concessione del patrocinio.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di "*iniziative*" realizzate dai richiedenti, (qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma aggregata, l'attività proposta dovrà essere coerente con i propri fini statuari) e commisurate allo stanziamento annuale definito in sede di approvazione del bilancio comunale e documenti correlati, secondo le attività di cui all'art.5.
 - b) **contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari "*iniziative*" a carattere straordinario e non ricorrente e giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.
 - c) **contributi eccezionali**: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.
 - d) **vantaggi economici**: nel rispetto di eventuali ulteriori regolamenti comunali si intendono i benefici diversi dall'erogazione di denaro che si esplicano sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, di utilizzo di strutture, attrezzature o beni comunali, riduzioni-agevolazioni-esenzioni di tariffe e/o imposte. A titolo di esempio, sono considerati vantaggi economici, la spedizione postale di inviti o altre comunicazioni a cura del Comune, la realizzazione grafica e/o la stampa di materiale promozionale. Sono benefici economici anche l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'iniziativa e debitamente autorizzate dal/la Dirigente o sua/o delegata/o. Per tali prestazioni si ritiene concesso un vantaggio economico pari al compenso complessivo spettante al personale stesso. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal/la Dirigente o sua/o delegata/o cui il personale è assegnato.
 - e) **struttura competente**: l'articolazione organizzativa del Comune alla quale è assegnato il procedimento in merito alla concessione di contributi e vantaggi economici.

Art. 5 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi e di altri vantaggi economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:

- gestione di iniziative o attività di promozione dell'inclusione, aggregazione e socialità tra le persone, di educazione sociale e socio-assistenziale;
- attività di inclusione anche rivolte a categorie svantaggiate;
- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;

b) attività umanitarie, informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:

- attività umanitarie e di sostegno ai valori della convivenza civile; a titolo esemplificativo e non esaustivo: alla pace, all'uguaglianza, etc;
- attività educative e formative;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività umanitarie;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza umanitaria e di tutela e della promozione della salute pubblica;

c) attività nel settore dell'educazione, della formazione e dell'orientamento scolastico:

- attività di istruzione, ricerca scientifica, educazione e formazione;
- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
- studi, ricerche, progetti ed iniziative finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche giovanili;
- iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
- interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

d) attività nel settore culturale, dell'arte e della tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema, delle arti visive, pittoriche e delle attività editoriali;
- eventi culturali, mostre d'arte e di raccolte di documentazione sulla vita culturale e sulla storia della comunità;
- attività di conservazione, accrescimento, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale museale, librario e paesaggistico della città;
- interventi di manutenzione e conservazione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- valorizzazione e rilancio delle istituzioni culturali;
- realizzazione, produzione e/o distribuzione di opere in campo musicale, teatrale, artistico, cinematografico e paesaggistico;

- allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione.

e) attività nel settore sportivo e del tempo libero:

- educazione e avviamento alla pratica dello sport rivolta alla popolazione;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per la comunità;
- attività sportive o ricreative a favore di persone disabili, fragili, giovani o anziane;
- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive di particolare rilevanza;

f) attività nel settore turistico:

- manifestazioni, attività ed iniziative volte alla promozione turistica del territorio;
- attività di sviluppo e valorizzazione dei rapporti con le città gemellate o in rapporto di amicizia;
- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, eventi di valorizzazione e attrazione turistica;
- partecipazione a fiere ed eventi di promozione turistica;
- realizzazione di materiale di promozione della città e del territorio.

g) attività nel settore della tutela ambientale:

- manifestazioni ed eventi per la conoscenza, la tutela, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
- organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
- attività educative e formative per l'educazione della cittadinanza alle problematiche ambientali e alla sostenibilità;
- iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'uso di energia sostenibile, la mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità dell'aria, la diminuzione degli agenti e delle emissioni inquinanti sul territorio ed in atmosfera, la riduzione degli sprechi energetici.
- interventi di manutenzione e conservazione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;

h) attività a sostegno dello sviluppo economico:

- iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
- partecipazione a fiere ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali;
- attività per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

i) protezione civile e cultura della sicurezza:

- attività connesse alle azioni di protezione civile e di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza;
- attività educative e formative per favorire ed accrescere l'educazione delle/i cittadine/i allo svolgimento dei compiti di protezione civile e di sicurezza;
- organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti di protezione civile e di sicurezza della comunità;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni di valorizzazione delle attività di protezione civile;

I) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni

- organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni per lo sviluppo della cultura dell'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
- attività per la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;
- attività e iniziative per lo sviluppo della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale.

Art. 6 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e vantaggi economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 5:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto soggetti qualificati ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e tenuti agli obblighi di trasparenza e pubblicità;
 - d) altri enti, associazioni e comitati non iscritti al RUNTS, purché:
 - abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale;
 - perseguano finalità di interesse generale e senza scopo di lucro;
 - si impegnino a rispettare obblighi di rendicontazione e pubblicità equivalenti a quelli previsti per gli ETS;
 - e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, relativamente ad iniziative di interesse pubblico, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - f) persone fisiche possono beneficiare di contributi esclusivamente se l'iniziativa:
 - è realizzata con patrocinio comunale;
 - ha carattere di evidente interesse pubblico e accesso gratuito alla cittadinanza;
 - è rendicontata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In ogni caso, la concessione dei contributi deve garantire il rispetto dei principi di equità, trasparenza e parità di trattamento tra i soggetti beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati o associazioni, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune.

Art. 7 – Soggetti esclusi dai benefici

1. Non possono essere ammessi a contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento:

- a) i soggetti che risultano morosi nei confronti del Comune per importi significativi e protratti oltre i 12 mesi, salvo regolarizzazione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di contributo;
- b) i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano o dai medesimi organizzati e promossi;
- c) i soggetti che non garantiscono, attraverso il proprio statuto, principi di democraticità interna e libero accesso. In tali casi il Comune richiede copia dello statuto e ne verifica la conformità.
- d) i soggetti che perseguono scopo di lucro;
- e) le attività e le iniziative dei soggetti in forma aggregata svolte ad esclusivo beneficio dei/lle propri/e associati/e o componenti, salvo che non perseguano evidenti e comprovati interessi della collettività locale e/o puntuali interessi sociali anche in via sussidiaria.

Titolo II – Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici

Art. 8 – Erogazione dei benefici

1. La concessione di contributi e vantaggi economici è disposta secondo criteri di trasparenza e parità tra i soggetti richiedenti;
2. Attraverso gli atti di programmazione annuale e loro successive modifiche viene stabilita la somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.
3. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo stabilisce l'importo complessivo da destinare alla concessione di contributi ordinari e straordinari.
4. Nell'ambito delle somme stanziata a bilancio, la Giunta può declinare con proprio provvedimento i criteri esposti all'art. 9, specificandoli in ordine di importanza, dettagliandoli anche nei punteggi, stabilendo priorità, tempi e settori specifici, emanando direttive che saranno rese pubbliche in relazione ad uno o più campi di intervento di cui all'art. 5.
5. Nell'ambito delle somme stanziata, la Giunta ha facoltà altresì di emanare per somme specifiche, bandi pubblici per uno o più campi di intervento di cui all'art. 5 contenenti le modalità e i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e gli specifici criteri di assegnazione dei benefici.
6. La concessione di contributi e vantaggi economici avviene a seguito di specifica richiesta indirizzata al Comune nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal presente regolamento o dagli avvisi o bandi pubblici emanati dai Settori comunali competenti.
7. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, come specificato agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 del presente Regolamento;

8. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata e circostanziata, il/la Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
9. L'ammontare del contributo diretto e indiretto concesso non può superare l'80% della differenza in negativo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività del richiedente o dell'iniziativa ammessa a finanziamento come predeterminato nell'atto di concessione del contributo fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
10. In casi adeguatamente motivati e documentati, con proprio provvedimento, la Giunta comunale può disporre la copertura del 100% della differenza in negativo tra entrate e uscite come risultano dalla rendicontazione a consuntivo dell'attività o iniziativa ammessa a sostegno.
11. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione al Comune e assenso in forma scritta da parte dello stesso relativamente alle modifiche avvenute.
12. Non saranno riconosciuti contributi per lo svolgimento di attività e di iniziative rendicontate in positivo dal richiedente né possono essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate.

Art. 9 – Criteri generali per la concessione di contributi e vantaggi economici

1. I contributi ordinari, straordinari, eccezionali e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) rilevanza sociale, culturale, di promozione dell'immagine della Città;
 - b) rilevanza territoriale;
 - c) buone pratiche di sostenibilità e riduzione dell'impatto ambientale;
 - d) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e con le finalità istituzionali;
 - e) quantità delle attività e del lavoro previsto per le iniziative programmate;
 - f) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - g) sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici o privati;
 - h) capacità di aggregazione e di fare rete con più soggetti;
 - i) gratuità o meno delle attività o delle iniziative programmate;
 - j) accessibilità;

- k) n. di iscritte/i all'associazione o organizzazione;
 - l) iscrizione o meno all'albo delle associazioni comunali.
2. Nell'adozione dei bandi per l'erogazione di contributi ordinari e vantaggi economici, la/il Dirigente o sua/o delegata/o può motivatamente prevedere di applicare alcuni tra i criteri elencati al punto 1. e/o ulteriori criteri di valutazione in aggiunta a quelli previsti al comma precedente oppure un maggior dettaglio dei criteri stessi in virtù della specificità dei settori di intervento previsti, fatte salve le prerogative attribuite alla Giunta comunale come previsto dall'art. 8, comma 5.
3. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo o del vantaggio economico deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

Art. 10 – Contributi ordinari

1. Per la concessione di contributi ordinari l'Amministrazione comunale provvede attraverso i Settori comunali competenti.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o sua variazione la/il Dirigente, o sua/o delegata/o, adotta un avviso pubblico.
3. Nell'avviso pubblico devono essere indicati almeno:
- a) l'ambito o gli ambiti di intervento per i quali sono previsti i contributi;
 - b) l'ammontare complessivo della somma a disposizione per i contributi;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione della richiesta;
 - e) la natura dei benefici, ovvero se i contributi si concretizzano solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici;
 - f) la documentazione da allegare alla richiesta;
 - g) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione dei contributi;
 - h) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio applicato, funzionale all'elaborazione delle graduatorie;
 - i) la rendicontazione dell'attività o delle iniziative ammesse a contributo;
 - j) le modalità di erogazione dei contributi o dei vantaggi economici.
4. L'avviso va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale e viene altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso il sito del Comune e i canali comunicativi istituzionali.
5. I soggetti interessati ad ottenere il sostegno dell'Amministrazione comunale devono presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti dall'avviso o bando pubblico, utilizzando i procedimenti on line messi a disposizione attraverso il sito internet istituzionale con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.
6. I contributi ordinari vengono concessi dal/la Dirigente competente o sua/o delegata/o, con propria determinazione sulla base dei provvedimenti della Giunta comunale di cui al precedente art. 8. Non saranno erogati contributi inferiori a euro 100,00.

7. Il provvedimento di concessione dei contributi deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato richiesta, le motivazioni per ciascuno di essi relativamente alla concessione e alla quantificazione del contributo concesso o relativamente al diniego di concessione del contributo.
8. La struttura competente verifica la regolarità della domanda presentata e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il soggetto richiedente viene invitato alla regolarizzazione e/o all'integrazione dei documenti presentati assegnando allo scopo un termine perentorio entro il quale, nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata o la documentazione integrata, la richiesta viene considerata decaduta.
9. La/Il Dirigente o sua/o delegata/o, con il provvedimento di cui al punto 7, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla somma indicata nella richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. Per la valutazione delle richieste di contributo, la/il Dirigente, o sua/o delegata/o, può avvalersi di una commissione tecnica appositamente nominata dalla/dal Dirigente stessa/o e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

Articolo 11 – Procedimento per l'erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari vengono liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal bando e dal presente regolamento.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro il termine stabilito dal bando, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla/al Dirigente o sua/o delegata/o competente:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica delle iniziative oggetto di contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo stesso. A questo proposito, non sono considerate spese ammissibili le voci relative a:
 - prestazioni del/la beneficiario/a, di sue/oi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci/e o aderenti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e provviste di documento fiscale;
 - uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del/la beneficiario/a;

- pranzi o cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominate, assunte a favore dei/lle beneficiari/e e dei/lle loro associati/e e/o collaboratori/rici a qualsiasi titolo;
 - regalie o altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai/lle beneficiari/e a favore di chiunque.
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al soggetto beneficiario. E' fatta salva la possibilità della autocertificazione, con facoltà di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza). E' fatta salva la possibilità della autocertificazione, con facoltà di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Contributi straordinari

1. Per favorire la partecipazione di tutti i soggetti di cui all'art. 6 alla vitalità socioculturale della comunità locale, una parte delle risorse stanziata a bilancio potranno essere destinate a contributi per il sostegno di iniziative straordinarie e non ricorrenti.
2. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nel rispetto degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
3. I soggetti interessati ad ottenere il sostegno dell'Amministrazione comunale devono presentare domanda almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa utilizzando i procedimenti on line messi a disposizione nel sito internet istituzionale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.
4. Alla domanda andranno allegati tutti i documenti previsti ed elencati nel modulo di richiesta.
5. Il Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione presentata. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il servizio, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, invita il soggetto richiedente a regolarizzare la domanda o integrare la documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento, viene sospeso e riprenderà a decorrere dalla data successiva a quella fissata per regolarizzare la domanda.

6. Nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata o la documentazione integrata entro il termine stabilito, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. Nel caso in cui l'iniziativa preveda entrate da vendita di biglietti o altri proventi non determinabili in fase di valutazione del bilancio preventivo e di assegnazione del contributo, lo stesso verrà adeguato sulla base del bilancio consuntivo delle entrate e delle spese effettuate.
8. Nel caso di contributi relativi a soggetti destinatari di "patrocinio" saranno considerati gli importi diretti e/o indiretti al netto di quelli già previsti dalla concessione del "patrocinio".

Articolo 13 – Procedimento per l'erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa ammessa a sostegno, a pena di decadenza del contributo concesso, devono presentare al Servizio competente:
 - a) la relazione illustrativa sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c) la copia delle fatture e dei documenti di spesa. E' fatta salva la possibilità della autocertificazione, con facoltà di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
2. I contributi straordinari vengono liquidati con provvedimento del/la Dirigente o suo/a delegato/a entro i 30 giorni successivi alla rendicontazione.
3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Contributi eccezionali

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali, per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.
2. I contributi eccezionali sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

3. I contributi eccezionali che la Giunta comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, locale, nazionale o internazionale, ritenga di concedere, in diretta collaborazione con soggetti terzi qualificati, nell'interesse della comunità o dell'umanità, non sono soggetti ai procedimenti e ai criteri previsti dal presente Regolamento. Tali benefici saranno regolati da specifico accordo approvato dalla Giunta stessa.

Articolo 15 – Concessione di altri vantaggi economici

1. Tutti i vantaggi economici ovvero agevolazioni diverse dall'erogazione in denaro come prestazione di servizi, ore lavoro, concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità comunale, sono considerati a tutti gli effetti contributi ordinari o straordinari indiretti ancorché non preventivamente quantificati come da Art. 8.2
2. L'importo del vantaggio economico di cui al precedente comma sarà monetizzato sulla base del valore o del costo per il Comune al momento della concessione dello stesso e determinato sulla scorta del tariffario in vigore e del costo del personale impiegato.

Articolo 16 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e i vantaggi economici ottenuti esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici ottenuti dal Comune per lo svolgimento delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle iniziative stesse deve recare adeguata dicitura definita con l'ufficio competente per il procedimento e va sottoposto per l'approvazione al medesimo ufficio prima della sua divulgazione.
3. Nel caso di modifiche anche parziali delle iniziative ammesse a contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione.

Articolo 17 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 11 e 13 e in caso di inadempimento di quanto previsto all'art. 14, i soggetti beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'iniziativa per cui è stato concesso il contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti dal provvedimento di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove sia possibile svolgere comunque l'iniziativa;

- b. in caso di modifica sostanziale del programma delle iniziative per le quali sia stato concesso un contributo senza che tali modifiche siano state concordate con il servizio comunale competente;
 - c. nel caso in cui sia stata accertata la falsa dichiarazione relativamente alle fatture o ai documenti di spesa;
 - d. nel caso in cui si verifichi condanna con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
2. In caso di decadenza, se il contributo è stato in parte anticipato, si darà luogo al recupero della somma nelle forme previste dalla legge.
3. Qualora la restituzione della somma anticipata venga spontaneamente fatta dal soggetto beneficiario, con dimostrazione della propria buona fede, entro massimo 15 gg. dalla data dell'evento mancato, la sanzione di cui al comma 2. non viene applicata.

Titolo III – Controlli – Trasparenza e norme finali

Articolo 18 – Controlli e Responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii, il/la Dirigente individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia sullo stato dell'arte nel corso di svolgimento dell'iniziativa.
4. Qualora il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente oppure violando le disposizioni contenute nella concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
5. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione di cui il beneficiario sia parte con soggetti terzi.

6. Il Comune sarà tenuto indenne da qualsiasi danno a cose o a persone arrecato dal soggetto beneficiario del contributo o vantaggio economico che pertanto ne risponderà pienamente.
7. Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative alle quali ha accordato contributi o vantaggi economici.

Articolo 19 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Sono a carico del/la Dirigente o suo/a delegato/a, competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in tema di pubblicità, trasparenza e informazione relativamente alla concessione di contributi e vantaggi economici.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, il servizio competente provvede alle pubblicazioni nel sito internet istituzionale e in ogni altro strumento previsto per legge, dei contributi e/o vantaggi economici concessi con i relativi valori, ai fini della libera visione e presa d'atto, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 20 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2026 e viene pubblicato all'albo del Comune e nel sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 136 del 18.03.1991;
 - b) ogni altro provvedimento conseguente al regolamento di cui alla lettera a).
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.